



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245
E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Prot. n°

Allegati

Siena, 30/05/2019
Prot 13830
Ch 30.05/6.13

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE
STRATEGICO REGIONALE
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Pos.

DOCUMENTO PEC

OGGETTO: Comune di CASTEL FOCOgnANO (AR) - D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al “Progetto di coltivazione e recupero ambientale finalizzato al rinnovo della concessione mineraria di marna e cemento di Begliano – Rassina”. Comune di Castel Focognano (AR).

Proponente: Colacem S.p.A..

Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori.

Facendo seguito alla nota della Regione inoltrata via PEC il 28/03/2019, (assunta a protocollo in data 02/04/2019 prot. n. 8116), con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella repository web i relativi elaborati;

Vista la successiva nota della Regione Toscana inoltrata via PEC il 17/04/2019 (assunta a protocollo in data 18/04/2019 prot. n. 9870), con cui l'Amministrazione regionale ha comunicato l'avvio del procedimento e la richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori

Considerato che con nota del 20/09/2018 prot. n. 25167, questa Soprintendenza ha già espresso un parere, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs 42/04 e della tutela archeologica;

Per quanto da Voi richiesto in oggetto questa Soprintendenza, con la presente, allega il parere da essa rilasciato con nota del 20/09/2018 prot. n. 25167;

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Mauro Abatucci (tel. 0577/248111), per l'archeologia Dott.ssa Ada Salvi (tel. 0577/248111), ai quali, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1bis del D. Lgs. n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

MA/AS

IL SOPRINTENDENTE a interim

Dott. Andrea Pessina



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245
E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Siena, 20/09/2018
Prot 25167
PL 3h. 19.07/40. 14

AL COMUNE DI
CASTEL FOCOgnANO

Prot. n°

Allegati

Pos.

DOCUMENTO PEC

OGGETTO: Comune di CASTEL FOCOgnANO (AR) - Comune di Castel Focognano (AR) - Loc. Poggio Maggio e dintorni (N.C.E.U. fg 107) Ambito tutelato ai sensi della Parte Iii del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice Beni Culturali e del Paesaggio" di cui all'art. 142 comma 1 lettera g) . Richiesta di parere ai sensi dell'art. 146 del Codice per Autorizzazione Paesaggistica per ampliamento della concessione mineraria di marna stabilimento di Begliano della ditta Colacem Spa. -

Richiedente: Amministrazione comunale.

Parere sul rinnovo autorizzazione paesaggistica.

A rettifica e a sostituzione di quanto precedentemente trasmesso con nota del 23/01/2018 prot. n. 1900, si comunica quanto segue:

Con riferimento alla nota pec di Codesto Comune inoltrata il 28/03/2017 prot. n. 2364 del 28/03/2017, acquisita agli atti di questo Ufficio il 04/04/2017 con prot. n. 9495 con la quale l'Amministrazione competente il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, ha chiesto il parere vincolante di questa Soprintendenza in relazione agli interventi in oggetto;

Vista le successive integrazioni, inoltrate via pec da Codesto Comune:

- il 29/11/2017, prot. n. 8737 del 29/11/2017, acquisita agli atti di questo Ufficio il 29/11/2017 con prot. n. 33309, integrazione richiesta con nota di questo Ufficio del 02/05/2017 prot. n. 11717
- il 05/01/2018, acquisita agli atti di questo Ufficio il 09/01/2018 con prot. n. 577,
- il 08/01/2018, acquisita agli atti di questo Ufficio il 10/01/2018 con prot. n. 781,

Vista la nota di questo Ufficio del 23/01/2018 prot. n. 1900, con la quale viene dato un parere prescrittivo ai sensi dell'art. 146 del d.lgs n. 42/04 e s.m.i.;

Considerato che nella nota pec di Codesto Comune inoltrata il 28/03/2017 prot. n. 2364 del 28/03/2017, acquisita agli atti di questo Ufficio il 04/04/2017 con prot. n. 9495 si legge:

"nella fattispecie trattasi di rinnovo della precedente autorizzazione paesaggistica rilasciata contestualmente alla pronuncia della compatibilità ambientale (V.I.A.) di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 173 del 16/06/2009";

Considerato, inoltre, che nella "Relazione illustrativa degli accertamenti indicati all'art. 146, comma 7, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.", il Responsabile del procedimento del Comune di Castel Focognano scrive:

"che nella fattispecie trattasi del procedimento per il rinnovo della vigente Autorizzazione Paesaggistica, in prossimità di scadenza, al fine di consentire il proseguo delle opere di completamento e realizzazione del piano di coltivazione e successivo recupero ambientale, interessante la zona di ampliamento della Concessione Mineraria di Begliano;

che del precedente progetto autorizzato, ad oggi, è stata realizzata la sola viabilità di cantiere temporanea ed è stato predisposto il piazzale a quota mt. 630 s.l.m. per l'inizio della lavorazione del primo gradone;"

Vista la nota inoltrata via pec dalla ditta COLACEM il 22/02/2018 prot. n. 051/Rassina/2018, acquisita agli atti di questo Ufficio il 27/02/2018 prot. n. 5585, con la quale la COLACEM di RASSINA fa: " Richiesta riesame prof. MiBACT Soprintendenza Siena n. 1900 del 23/01/2018.";

Vista la nota di questo Ufficio del 30/03/2018 prot. n. 8761 con la quale si scrive: " Si rimane in attesa delle documentazioni concordate in occasione dell'incontro del 23/01/2018";

Vista la nota del Comune di Castel Focognano prot. n. 6659 del 31/08/2018, acquisita agli atti di questo Ufficio il 07/09/2018 prot. n. 24104, con la quale viene trasmessa la documentazione tecnica integrativa,

Per quanto sopra detto ed esaminata la documentazione tecnica allegata ed in particolare la Relazione Paesaggistica redatta dal Progettista ai sensi del DPCM 12/12/2005, la Relazione Tecnica Illustrativa e la proposta di provvedimento redatta dal Responsabile del Procedimento, verificate le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Delibera del Consiglio Regionale (n. 37/2015) in merito all'ambito in oggetto, verificati i contenuti del provvedimento di tutela, salvo quanto previsto dall'art. 159 comma 1 del Codice, si esprime, limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento previsto, PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 146 del Codice al rinnovo dell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata contestualmente alla pronuncia della compatibilità ambientale(V.I.A.) di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 173 del 16.03.2009, nel rispetto delle prescrizioni della Commissione Comunale del Paesaggio) con le ulteriori seguenti prescrizioni:

Visto il parere dell'archeologo competente di zona Dottoressa Ada Salvi che conferma "il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (nota del 07/05/2014), nel quale si comunica che, esaminate la localizzazione dell'intervento e la relazione tecnica depositata, l'area su cui insistono le opere da realizzare del progetto in oggetto presenta rischio archeologico allo stato attuale non rilevato. Ribadisce altresì il parere già espresso dall'Ufficio stesso con nota del 29/01/2008 nel corso del procedimento di VIA, parere che appare recepito dal proponente nella relazione tecnica citata, e conferma in particolare, la necessità di avvisare tempestivamente in forma scritta, con almeno venti giorni di anticipo, la Soprintendenza stessa della data di inizio lavori che comportino scavo e movimento terra, al fine di consentire l'espletamento dell'attività istituzionale da parte di personale tecnico della Soprintendenza medesima, compatibilmente con le programmate esigenze di lavoro. Fa presente inoltre l'opportunità, qualora non sia possibile rispettare la condizione di cui sopra, della presenza – nelle singole fasi di scoticamento e di primo approfondimento della coltivazione in oggetto al di sotto dell'attuale livello di campagna – di un collaboratore archeologo, incaricato dal committente e/o dall'appaltatore, collaboratore il cui curriculum sia stato sottoposto all'attenzione della Soprintendenza e da essa approvato. Egli dovrà attenersi ai principi ed ai contenuti del Codice Etico del Ministero Beni e Attività culturali e Turismo, entrato in vigore il 28 luglio 2011 (consultabile sul sito internet www.beniculturali.it/mibac/multimedia) e dovrà presentare risultanze dei controlli redatte secondo gli standard ministeriali. La Soprintendenza ricorda inoltre che, qualora durante i lavori in oggetto si verificassero scoperte archeologiche fortuite (anche se prive d'estensione e di ogni apparente rilevanza estetica), è fatto obbligo, ai sensi del Capo VI, I sezione e dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e a norma degli articoli 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'articolo 733 del Codice Penale, di sospendere immediatamente i lavori e d'avvertire subito dopo la Soprintendenza per i Beni Archeologici, il Sindaco e la Stazione dei Carabinieri competente per territorio nonché di provvedere alla salvaguardia, dei beni rinvenuti, per tutto il periodo intercorrente fra il loro ritrovamento a l'intervento della Soprintendenza Archeologica. Rammenta infine che eventuali ritrovamenti archeologici potranno anche comportare le modifiche progettuali necessarie nonché l'effettuazione di indagini di scavo finalizzate sia alla ricerca e documentazione delle eventuali emergenze archeologiche che ai relativi interventi di salvaguardia e tutela;"

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Mauro Abatucci (tel. 0577/248111), per l'archeologia Dott.ssa Ada Salvi (tel. 0577/248111), ai quali, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1bis del D. Lgs. n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

MA
AS

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Anna Di Bene